

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1993 del 23/06/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. SOCIETA' CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 A.S.D..AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI "ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, VIA NINO BIXIO, N. 24
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2023 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **SOCIETÀ CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 A.S.D.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di "attività sportiva e ricreativa" svolta in Comune di Piacenza, via Nino Bixio n° 24.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della SOCIETÀ CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 A.S.D., avente sede legale in Comune di Piacenza, via Nino Bixio n° 24, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota dell'01/12/2015, prot. n° 104498 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 70976), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di "attività sportiva e ricreativa" svolta in Comune di Piacenza, via Nino Bixio n° 24;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue industriali (**S1** con recapito in corpo idrico superficiale ed **S2** con recapito in pubblica fognatura);

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note 14/01/2016 (acquisita agli atti di ARPAE il 28/01/2016 con prot. n° PGPC/2016/582), del 21/01/2016, prot. n° 5477 (acquisita agli atti di ARPAE il 29/01/2016 con prot. n° PGPC/2016/676), del 22/04/2016, prot. n° 35113 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/4056), del 01/06/2016 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/5694);

Verificato che:

- lo scarico **S1** di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fiume Po", deriva:
 - dal controlavaggio filtri a sabbia utilizzati per il ricambio delle acque delle piscine (grande e piccola) coperte;
 - dallo svuotamento delle piscine;
 - dallo svuotamento annuale della "vasca voga" utilizzata per l'allenamento degli atleti che si dedicano al canottaggio;
- durante le fasi di svuotamento delle piscine e di controlavaggio dell'impianto di filtrazione di cui sopra è previsto un sistema di abbattimento del cloro mediante un "reagente anticloro" utilizzando una pompa dosatrice;
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico **S1** è indicato con la dicitura "POZZETTO ISPEZIONABILE" n° 1 nella planimetria prodotta per il rilascio dell'AUA;

- lo scarico **S1** di acque reflue industriali nel "Fiume Po" era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1181 del 13/06/2012;
- lo scarico **S2** di acque reflue industriali, avente recapito in pubblica fognatura, deriva:
 - dal controlavaggio filtri a sabbia utilizzati per il ricambio dell'acqua della piscina scoperta;
 - dallo svuotamento della piscina;
- lo scarico **S2** di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dal bar/ristorante (trattate mediante fossa biologica e degrassatore);
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico **S2** è indicato con la dicitura "POZZETTO ISPEZIONABILE" n° 2 nella planimetria prodotta per il rilascio dell'AUA;
- lo scarico **S2** di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto P.G. n° 25188 del 18/04/2012;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 556 del 13/05/2016 e trasmessa all'ARPAE con nota 17/05/2016, prot. n° 42173 (acquisita agli atti di ARPAE il 18/05/2016 con prot. n° PGPC/2016/5065);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota ArpaE del 5 maggio 2016 prot. n. 4525) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla SOCIETÀ CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 A.S.D. per l'esercizio di "attività sportiva e ricreativa" svolta in Comune di Piacenza, via Nino Bixio n° 24;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **SOCIETÀ CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 A.S.D.** (C. FISC. 00910480334) per l'esercizio di "attività sportiva e ricreativa" svolta in Comune di Piacenza, via Nino Bixio n° 24 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione - di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - a n° 2 scarichi di acque reflue industriali (**S1** con recapito in corpo idrico superficiale ed **S2** con recapito in pubblica fognatura);
2. **di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali nel "Fiume Po"**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "Fiume Po", le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile e consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle sole acque reflue industriali senza che le stesse vengano in alcun modo diluite con acque meteoriche;
 - b) con opportuna periodicità venga effettuata una corretta e regolare pulizia della rete di fognatura interna;
 - c) dovrà essere costantemente verificato il corretto funzionamento del sistema di abbattimento del cloro;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero mal-funzionamenti o disservizi alle condotte fognarie o al sistema di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
5. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) il sistema di trattamento dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie, della fossa Imhoff e del degrassatore;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accetta-

- bilità di cui al precedente punto 4. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
6. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza – sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1181 del 13/06/2012;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Piacenza con atto P.G. n° 25188 del 18/04/2012;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.